TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 17

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modif

Decorrenze delle ferme volontarie.

Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria e' computata dal 1° ottobre dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O. e quello integrativo di cui al precedente art. 12.

Per i provenienti dal personale di leva la ferma volontaria a premio di anni quattro decorre dal 1° ottobre dell'anno in cui il militare di leva e' entrato in servizio o dal 1° ottobre successivo se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° ottobre dell'anno in cui essi terminano il 2° vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito, fossero ammessi a frequentare i1 corso O., la data della decorrenza della ferma e' postergata di un anno.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 15 giugno 1949 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-17-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-commi-2-e-3-modif/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it